

**Scheda di sintesi dei contenuti della sentenza TAR Lazio**  
**Sezione Terza bis- 2 luglio 2019**  
**Concorso dirigenti scolastici**

La sentenza del 2 luglio riguarda il ricorso presentato da una candidata al concorso che non ha superato la prova scritta computerizzata svoltasi il 18 ottobre 2018.

## **I contenuti del ricorso e della sentenza**

La ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti:

- Decreto MIUR del 27 marzo 2019 contenente l'elenco dei candidati ammessi all'orale
- Verbale dei Carabinieri del 26 marzo 2019 sulle operazioni di scioglimento dell'anonimato con l'abbinamento informatizzato elaborato/candidato
- Verbale n. 7 del 27 febbraio 2019 della 18<sup>a</sup> sottocommissione recante la correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente
- Verbale di assegnazione delle prove scritte a ciascuna commissione
- Verbale d'aula del 18 ottobre 2018, giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova
- Verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della seduta plenaria della commissione madre e delle sottocommissioni in cui sono stati tra l'altro validati i contenuti della prova di accertamento della lingua inglese, l'approvazione della griglia di valutazione delle prove scritte
- Provvedimento MIUR di adozione del software per la gestione dell'intera procedura concorsuale con particolare riguardo alla procedura computerizzata della prova scritta e successiva correzione
- Avviso MIUR di rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna
- Avviso MIUR del 6 dicembre 2018 per lo svolgimento della prova scritta dei candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti cautelari
- Nota MIUR del 18 settembre 2018 sulle modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata
- Decreto MIUR del 19 luglio 2018 con la nomina della commissione e i successivi decreti di nomina delle sottocommissioni e surroghe
- Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta, dei quadri di riferimento delle prove per la costruzione e valutazione della prova scritta ad opera del comitato tecnico scientifico
- D.M 3 agosto 2017 (Regolamento) nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta
- DDG del 23 novembre 2017 (bando) nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta e il punteggio minimo per il suo superamento
- D.M 22 dicembre 2017 recante istituzione del Comitato tecnico scientifico
- DDG 31 dicembre 2018 di nomina delle sottocommissioni

I motivi del ricorso e la conseguente pronuncia riguardano:

1. La censura della ricorrente secondo la quale il voto numerico non sintetizza adeguatamente il giudizio della commissione per mancanza di oggettivi parametri di valutazione. *Il Tar ritiene infondata la censura in quanto la commissione disponeva di chiari e dettagliati parametri*

2. La denuncia di inadeguatezza del funzionamento del software in occasione della prova scritta. *Il TAR ritiene infondata la censura per mancanza di prove oggettive sulle denunciati disfunzioni*
3. La censura riguarda un difetto di imparzialità dovuto al condizionamento dovuto alla conoscenza della valutazione dei quesiti relativi alla conoscenza della lingua inglese preventivamente alla valutazione delle restanti quesiti. *Il TAR dissente dalla censura avanzata ritenendo ininfluyente ai fine dell'imparzialità la correzione delle prove automatiche prima di quelle soggette a margini discrezionali*
4. La censura riguarda l'effettuazione della prova in date differenti per i candidati della Sardegna. *Il TAR respinge la doglianza in quanto riconosce che in casi di eccezionalità si possa derogare al principio di unicità della prova*
5. La censura riguarda la violazione del principio dell'anonimato nella procedura di abbinamento del codice personale alle generalità del candidato. *Il TAR respinge la censura in quanto priva di fondamento*
6. La censura riguarda la mancanza di apposizione della data da parte delle sotto-commissione nei verbali di correzione delle prove scritte. *Il TAR ritiene priva di fondamento la doglianza in quanta trattasi di mera irregolarità ininfluyente sulla corretta valutazione*
7. La censura riguarda la disomogeneità nelle condizioni di svolgimento della prova scritta relativamente alla vigilanza e all'uso dei testi ammessi. *Il TAR respinge la doglianza*
8. La censura riguarda la disomogeneità della percentuale degli ammessi e del voto medio attribuito tra le diverse sottocommissioni. *Il TAR respinge la doglianza*
9. La censura riguarda l'erronea compilazione di due quesiti. *Il TAR respinge e si pronuncia sulla insindacabilità dei giudizi tecnico discrezionali salvo illogicità e irragionevolezza accertate*
10. La censura riguarda la composizione del comitato tecnico scientifico per la presenza di componenti incompatibili. *Il TAR respinge la doglianza*
11. La censura riguarda la regolarità seduta del 25 gennaio 2019 nella quale sono stati definiti i criteri per la valutazione delle prove scritte. A tale riunione hanno partecipato anche componenti delle sottocommissioni che risultano in condizione di incompatibilità. *Il TAR accoglie la doglianza ritenendo che la presenza illegittima di membri incompatibili si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni in quanto i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi definiti in quella sede erano stati adottati da un organismo illegittimamente formato con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale*

In conclusione, **su 11 doglianze il TAR ne riconosce fondata una sola**, riguardante la presenza di membri incompatibili in tre commissioni. Tale presenza nella seduta in cui sono stati definiti i criteri di valutazione della prova scritta compromette, secondo il TAR, l'intera procedura.

## Quali scenari sono possibili

La pronuncia del TAR costituisce il **primo grado** di giudizio.

Il MIUR ricorrerà immediatamente in **appello al Consiglio di Stato** per ottenere in via cautelare la **sospensiva del provvedimento** del TAR, astenendosi nel frattempo dall'applicazione immediata della sentenza e procedendo con gli orali già calendarizzati.

Nel caso il Consiglio di Stato non accolga la richiesta di sospensiva del Miur, la sentenza andrà applicata: resta da chiarire al più presto se la fase riguardante la **prova preselettiva**, non impugnata dalla ricorrente, possa essere salvaguardata, trattandosi di una fase della procedura in cui gli elementi di asserita illegittimità non

risultavano ancora sussistenti; è bene precisare, peraltro, che l'operato della Commissione della cui costituzione si dichiara l'illegittimità, non riguarda in alcun modo la prova preselettiva .

E' indubbio invece che l'applicazione della sentenza renderebbe nulle tutte le procedure relative alla valutazione della prova scritta e alla successiva prova orale.

La decisione sull'istanza di sospensiva cautelare dovrebbe essere assunta dal Consiglio di Stato in tempi rapidi. In caso di sospensiva e in attesa del pronunciamento di merito sarà possibile proseguire nelle operazioni conclusive del concorso, compresa l'approvazione della graduatoria di merito e l'assunzione dei vincitori.

Roma, 3 luglio 2019